



R.G. C.S.A.: 04/2022

Sent. N.: 03/2022

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dall'atleta VITALE Umberto e dal tecnico ALIPERTA Michele, entrambi tesserati della A.S.D. San Felice, avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 02.05.2022.

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex art. 23, comma 2, RGD depositato in data 10.05.2022, i Sigg.ri VITALE Umberto e ALIPERTA Michele presentavano reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 02.05.2022, che aveva sanzionato con la squalifica di un mese dal 02.05.2022 al 02.06.2022 - ai sensi dell'art. 61, comma 5 lett. b) RGD - l'atleta VITALE perché durante la gara di Campionato di Seconda Categoria tra l'A.S.D. Cicciano Audio Center contro A.S.D. San Felice tenutasi in data 21.04.2022, teneva un comportamento oltraggioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara e di conseguenza veniva ammonito con il cartellino giallo; la decisione impugnata sanzionava altresì con la squalifica di due mesi dal 02.05.2022 al 02.07.2022 il tecnico ALIPERTA - ai sensi dell'art. 61, comma 5 lett. b) ed f) RGD - perché anch'egli durante la medesima gara si rivolgeva all'arbitro con atteggiamento offensivo ed aggressivo.

- I reclamanti chiedevano la riforma della sentenza qui avversata per l'insussistenza del fatto, per non aver mai tenuto condotte oltraggiose, né tantomeno aggressive, nei confronti del direttore di gara e dell'arbitro; in via subordinata, attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti, chiedevano la riduzione delle sanzioni. In via istruttoria, depositavano testimonianze scritte dei Sigg.ri Mozzacca Giuseppe e Giugliano Paolo.

- La Corte di Appello si riuniva in camera di consiglio in data 19.05.2022.

MOTIVI

Il reclamo è inammissibile in quanto proposto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 23, comma 2 RGD.

In base al predetto articolo ("ART. 23 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO"), il reclamo può essere promosso dalla parte o dalla Procura Federate; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Dall'esame della documentazione, i ricorrenti, a fronte della decisione del Giudice Sportivo pubblicata il 02.05.2022, hanno depositato il reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello solo in data 10.05.2022, cioè oltre il termine previsto dalla suddetta disposizione normativa. Ogni altra questione rimane assorbita.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone che il contributo versato sia incamerato nelle casse della Federazione.

Manda alla segreteria per comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 19.05.2022

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino


Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo
Vice Presidente



Avv. Rossana Muolo
Componente estensore



FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Via Vittoriano, 113/115 - 00189 ROMA
Tel. 06/478704653

DEPOSITATO 19.5.2022